

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Lorenzo PELLERANO

Aldo SIRI

avente ad oggetto:

**"Modificazione ed integrazione alla l.r. 11 maggio 2009, n. 18 recante :
Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento "**

RELAZIONE

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di istituire la Consulta regionale dei genitori nell'ottica di assumere la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo, tanto più che la legge regionale 11/05/2009, n.18 già prevede la Consulta regionale degli studenti. Inoltre, proprio in questi giorni la Provincia di Genova ha approvato una mozione in cui si impegna la Giunta provinciale ad istituire la "Consulta Provinciale dei Presidenti delle Scuole e dei Genitori delle Associazioni, con figli a scuola".

La Consulta regionale dei genitori ha il dichiarato scopo di favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola ed è composta dai rappresentanti dei genitori nei consigli di circolo e di istituto nonché dai rappresentati di associazioni di genitori riconosciute.

I genitori possono rappresentare dette associazioni nella consulta regionale fintanto che i propri figli frequentano la scuola

La Consulta regionale formula proposte ed esprime pareri sulle attività svolte dalla Regione.

ART.1

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 11 maggio 2009, n. 18 recante :Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento)

1. Dopo l'art. 72 della l.r. 11 maggio 2009, n. 18 è inserito il seguente:

“ART.72 bis (Consulta regionale dei genitori)

1. E' istituita la Consulta regionale dei genitori composta da:
 - a) due rappresentanti per provincia dei Presidenti dei Consigli di circolo e di istituto, designati secondo modalità individuate dagli stessi, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado, nonché da 1 rappresentante per ogni associazione di genitori con figli a scuola riconosciuta.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La Consulta regionale dei genitori formula proposte ed esprime pareri richiesti in ordine all'attività svolta dall' Ente Regione, anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori
4. Le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 1,sono determinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

ART. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.